



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)

Circ. n. 199

Selvazzano Dentro, 14/04/2011

Al personale A.T.A.
SEDE DI SERVIZIO

OGGETTO: Ferie estive a.s. **2010/11**

Con riferimento all'oggetto si invita il personale in indirizzo a presentare domanda di ferie estive per l'anno scolastico 2010/2011 **tassativamente entro il 30 aprile p.v.** per poter comunicare l'assenso o il diniego entro il 15/5 p.v. osservando quanto segue:

FERIE - art. 13 CCNL 29/11/2007

1. Il dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 gg. lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937;
3. I dipendenti neo assunti nella scuola hanno diritto a 30 gg. lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 2;
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2;
5. - omissis -
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. - omissis -
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e a.t.a. al dirigente scolastico.
9. - omissis -
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
In analoga situazione, il personale a.t.a. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale a.t.a. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni pre-stabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.
12. - omissis -
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

Ciò premesso, si ricorda che l'eventuale periodo residuo pari a gg. 6 (solo personale a tempo indeterminato) potrà essere fruito entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo, sentito il DSGA.

Le ferie, cd estive, anche se frazionate devono essere di almeno 15 gg lavorativi e godute nel periodo 1 luglio - 31 agosto.

FESTIVITA' - art. 14 CCNL 29/11/2007

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruito nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Solo per l'anno **2011** con Decreto Legge del 22 febbraio 2011 n. 5 è stata istituita la ricorrenza del "150° anniversario dell'Unità d'Italia" ricorrente il 17 marzo u.s.

L'articolo 1 del sopracitato decreto non chiarisce se la ricorrenza incida o meno sulle 4 giornate di riposo di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n. 937 spettanti al personale.

Tutto ciò premesso la scrivente Amministrazione è dell'avviso di accettare le domande di ferie con l'indicazione delle 4 festività, *salvo* il diritto di effettuare l'eventuale conguaglio.

RECUPERI

1. Le prestazioni eccedenti l'orario ordinario giornaliero concorrono, nei momenti di sospensione delle attività didattiche, alla fruizione di riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio entro il termine del 31 agosto 2011.
Per il personale a tempo determinato vale la norma che le ore eccedenti maturate devono essere fruito entro la data di cessazione del proprio contratto di lavoro.
2. Le ore risultanti dalla riduzione dell'orario settimanale a 35 ore prestate da settembre 2010 a giugno 2011 (pari a 36 ore o in proporzione all'orario del contratto di lavoro) dovranno essere recuperate per il personale a tempo indeterminato tassativamente entro il 31/8/2011.
Per il rimanente personale entro la scadenza del proprio contratto.

E' appena il caso di segnalare che nei giorni 16-23-30 Luglio, 6-13-20 Agosto pp.vv. la scuola osserverà la chiusura degli uffici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonio Girardello